

COMUNE DI CASAZZA

PROVINCIA DI BERGAMO

- info@comune.casazza.bg.it
P.Iva 00329540165 - C.f. 80016780167



- 24060

35 0662448

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 33 del 29-12-2022

OGGETTO: PIANO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100.

L'anno **duemilaventidue**, addì **ventinove** del mese di **dicembre** con inizio alle ore **20:30**, nella Sala Consiliare del palazzo comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, si è riunito sotto la presidenza del **SINDACO SERGIO ZAPPELLA** il Consiglio comunale, in sessione **Ordinaria**, seduta **Pubblica**, di **Prima** convocazione.

Cognome e Nome	P/A	Cognome e Nome	P/A
ZAPPELLA SERGIO	P	TOTIS RENATO	P
BALEANI MATTEO	P	ZAMBETTI CARMEN	P
BELOTTI MANUEL	A	GHILARDI OMAR	P
BETTONI FABIO	P	CAMBIANICA ETTORE ANDREA	P
BRESSAN DANIELE ANGELO	P	LODETTI MARTA	A
LONGA RAFFAELLA	P	FRETI ROBERTO	P
MAROTTA MATTEO	A		

PRESENTI: 10

ASSENTI: 3

Partecipa il Segretario comunale BELLINA Dott. DAVIDE, incaricato della redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'Assessore Bressan.

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate (v. delibera di Consiglio comunale n. 27 del 28.09.2017);

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per

quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di CASAZZA e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

VISTO il piano di revisione ordinaria delle società pubbliche, che si allega alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale (**allegato A**);

VISTO il modello standard dell'atto di ricognizione allegato alla presente deliberazione (**allegati B1-B2**);

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 20, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base al piano di revisione ordinaria delle società pubbliche non occorre procedere all'alienazione di nessuna società;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

ESAMINATO e **CONDIVISO** il Piano di revisione, composto dagli Allegati A e B1 – B2, e ritenuto di doverlo approvare in ossequio all'articolo 20 del T.U.S.P. più volte citato;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate ad alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con decreto sindacale n. 7 del 22.05.2015, ed i risultati dallo stesso ottenuti approvati con decreto sindacale n. 5 del 7 aprile 2016, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P.;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai soggetti indicati dall'art. 49, comma 1, del TUEL 18.08.2000, n. 267, che si allegano alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 3 (Cambianica, Freti, Ghilardi), contrari nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. **di approvare** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. **di approvare** il Piano di revisione periodica delle società pubbliche alla data del 31 dicembre 2021, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegati A e B1 – B2);
3. **di prendere atto** che a seguito della presente ricognizione periodica delle partecipazioni non sussistono le condizioni per l'alienazione di alcuna società;
4. **di incaricare** i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
5. **di demandare** alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.

6. **di disporre** che:

- ❖ la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- ❖ copia della presente deliberazione sia inviata con le modalità indicate dall'art. 20, del T.U.S.P. e alla struttura "Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società" prevista dall'articolo 15 del TUPS e istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il portale on-line disponibile sul sito www.dt.mef.gov.it.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

considerata l'urgenza di dar corso agli adempimenti di competenza di questa Amministrazione;

Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 3 (Cambianica, Freti, Ghilardi), contrari nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000

Il verbale di discussione dell'argomento di cui in oggetto, firmato digitalmente dal Segretario comunale, viene archiviato presso l'ufficio di segreteria, così come disposto dal Consiglio comunale con deliberazione n. 37 del 20.12.2016.

OGGETTO : PIANO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Settore Gestione Territorio di questo Comune, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 *bis* del T.U.E.L. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, conformemente alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia, esprime

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione che segue in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza amministrativa.

Casazza, li 29-12-2022

Il Responsabile del Servizio
SETTORE GESTIONE TERRITORIO
F.to MELI Geom. MASSIMILIANO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Settore Gestione Finanziaria di questo Comune, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 *bis* del T.U.E.L. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, conformemente alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia, esprime

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione che segue in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza amministrativa.

Casazza, li 29-12-2022

Il Responsabile del Servizio
SETTORE GESTIONE FINANZIARIA
F.to GHIDINI Rag. ELODIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla persona di questo Comune, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 *bis* del T.U.E.L. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, conformemente alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia, esprime

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione che segue in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza amministrativa.

Casazza, li 29-12-2022

Il Responsabile del Servizio
AFFARI GENERALI E
SERVIZI ALLA PERSONA
F.to MOSSALI Dott. STEFANO

Letto, confermato e sottoscritto

Il SINDACO
F.to ZAPPELLA Dott. SERGIO

Il Segretario Comunale
F.to BELLINA Dott. DAVIDE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. REG. _____

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune e ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 08-02-2023.

Casazza, lì 08-02-2023

Il Messo comunale
F.to SERTORI DOMITILLA

ESTREMI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data della sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 del T.U. di cui al D.Lgs. n. 267/2000.

Casazza, lì 18-02-2023

Il Segretario Comunale
F.to BELLINA Dott. DAVIDE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Casazza

Il Segretario Comunale